

Publicato il 03/05/2023

N. 00717/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00830/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 830 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Zaca', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Orta Nova, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Paolo Grimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della nota prot. n. -OMISSIS- del 13.05.2022 a firma del Segretario Generale, dott. Alfredo Balducci, e della Responsabile del I Settore, dott.ssa Maria Di Meo, del Comune di Orta Nova, avente ad oggetto "sentenza T.A.R.

Puglia, Bari, I, n. -OMISSIS- del 29.04.2022”, e degli atti e provvedimenti presupposti e/o conseguenti, ovvero comunque connessi;

e/o per l'ottemperanza

della sentenza T.A.R. per la Puglia, sez. I, n. -OMISSIS- del 29.4.2022, notificata in pari data e passata in giudicato in data 28.6.2022;

e per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9/11/2022:

per l'annullamento

del decreto n. -OMISSIS- del 2.9.2022 con il quale il sindaco ha revocato tutte le deleghe del ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Orta Nova;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con decreto n-OMISSIS- del 06.03.2020, il Sindaco del Comune di Orta Nova nominava il ricorrente quale assessore, conferendogli le deleghe per i distinti e autonomi servizi “Affari Generali – Personale – Contenzioso”.

Successivamente il Sindaco del predetto ente locale con decreto n-OMISSIS- del 15.2.2022, gli ha revocato la delega al contenzioso, confermando le altre deleghe al Personale e agli Affari Generali.

Tale decreto di revoca della delega al contenzioso è stato impugnato innanzi a questo Tribunale, che con sentenza n. -OMISSIS- del 29.4.2022, ha annullato il decreto sindacale n-OMISSIS- del 15.2.2022 di revoca della delega assessorile al contenzioso.

La sentenza è stata notificata all'Ente civico in data 29.4.2022.

Gli organi comunali tuttavia non hanno eseguito quanto disposto con la sentenza sopra indicata, sull'assunto che la stessa non fosse autoesecutiva,

Con il ricorso introduttivo, quindi, l'interessato agisce per ottenere l'esecuzione della sentenza n. -OMISSIS-/2022 di questo Tribunale, ormai passata in giudicato.

Sostiene al riguardo che non sarebbe necessario alcun ulteriore provvedimento per essere reintegrato nella delega al contenzioso.

Deduce al riguardo i seguenti motivi:

1) Violazione del decreto n-OMISSIS-/2020 del Sindaco del Comune di Orta Nova. Violazione e/o elusione della sentenza T.A.R. Bari, I, n. -OMISSIS-/2022. Violazione degli artt. 2 e 97 della Costituzione. Violazione dell'art. 46 del d.lgs. n. 267 del 2000;

2) Violazione e elusione del giudicato ex sentenza T.A.R. Bari, I, n. -OMISSIS- del 2022. Violazione degli artt. 1 e 33 c.p.a.

L'annullamento *ex tunc* del decreto di revoca n-OMISSIS-/2022, ad opera della sentenza n. -OMISSIS-/2022, comporterebbe la reviviscenza dell'originario decreto n-OMISSIS- del 2020 di attribuzione al ricorrente delle tre deleghe assessorili.

In seguito con decreto n. -OMISSIS- del 2.9.2022 il sindaco ha revocato al ricorrente tutte le deleghe da assessore con la seguente motivazione:

“CONSIDERATO che la suddetta sentenza, non è stata eseguita poiché, nel contempo è di fatto venuto meno il rapporto di fiducia con il Sindaco, tanto da rendersi opportuno e necessario, procedere alla revoca totale del Decreto Sindacale n-OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 09/03/2020 nonché il Decreto Sindacale n-OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 15/02/2022.

DATO ATTO che successivamente alla vicenda sopra descritta, vi è stata una corposa corrispondenza proveniente dall'assessore revocato, da cui emerge chiaramente la volontà di quest'ultimo di creare difficoltà e ostacoli all'attività amministrativa in contrasto con le decisioni del Sindaco, così creando un insanabile rapporto conflittuale con lo stesso Sindaco.

DATO ATTO che da ultimo l'assessore revocato, tra le altre, con nota prot.n. -OMISSIS- del 27/06/2022, ha contestato la pubblicazione di alcune delibere

di Giunta, così alterando e facendo venir meno il rapporto fiduciario fra sindaco ed assessore, rapporto fiduciario che deve sempre permanere tra il capo dell'amministrazione e il singolo assessore per la serena prosecuzione congiunta dell'attività amministrativa, con ripercussioni sui rapporti politici all'interno della maggioranza.

PRECISATO che il venir meno della "fiducia" sulla idoneità del nominato a rappresentare coerentemente gli indirizzi del Sindaco delegante ed a perseguire gli obiettivi programmatici non è, in ogni caso, da intendersi riferibili a qualsivoglia genere di valutazione afferente a qualità personali o professionali dell'Assessore revocato, né è da intendersi sanzionatorio ma, piuttosto, meramente finalizzato a salvaguardare la serena prosecuzione del mandato amministrativo, nell'interesse della collettività rappresentata e a tutela di trasparenza, imparzialità e buon andamento, principi cardine dell'attività della Pubblica Amministrazione”.

Tale atto è stato impugnato con motivi aggiunti depositati il 9.11.2022 con i quali si deduce:

1) Violazione e elusione del giudicato *ex* sentenza T.A.R. Bari, sez. I, n. -OMISSIS- del 2022. Violazione degli artt. 1 e 33 c.p.a.-. Violazione degli artt. 2 e 97 della Costituzione. Violazione dell'art. 46 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Il decreto n. -OMISSIS-/2022 farebbe riferimento a circostanze successive alla citata sentenza n. -OMISSIS- del 2022, per cui esso non potrebbe essere considerato quale mezzo di attuazione della medesima decisione;

2) Violazione degli artt. 2 e 97 della Costituzione. Violazione degli artt. 46 e 78 del d.lgs. n. 267 del 2000. Violazione degli artt. 19, 20, 22, 23 dello Statuto comunale. Eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento dei fatti.

I presupposti indicati ai fini della revoca sarebbero inesistenti: la corrispondenza inviata dal ricorrente al sindaco avrebbe ad oggetto specifiche irregolarità e illegittimità riconducibili al segretario comunale ed alla vice

segretaria, responsabile del contenzioso, quello che manca sono le contrastanti decisioni del Sindaco.

Pertanto non sussisterebbe un “...*insanabile rapporto conflittuale con lo stesso Sindaco...*” come affermato nel nuovo decreto di revoca impugnato.

Nei quattro mesi intercorsi fra l’annullamento giurisdizionale della prima revoca e la nuova revoca delle deleghe assessorili, il ricorrente avrebbe partecipato a 24 sedute di Giunta, presiedute dal Sindaco, concluse con l’adozione di 64 deliberazioni, assunte tutte all’unanimità.

Pertanto non sussisterebbe alcun contrasto o rapporto conflittuale;

3) Violazione degli artt. 2 e 97 della Costituzione. Violazione degli artt. 46 e 78 del d.lgs. n. 267 del 2000. Violazione degli artt. 19, 20, 22, 23 dello Statuto comunale. Eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

La nota citata nel decreto di revoca (prot. n. -OMISSIS- del 27.06.2022), che avrebbe causato la rottura del rapporto fiduciario sarebbe stata inviata dal ricorrente, quale assessore agli affari generali, al segretario generale e, per opportuna conoscenza, al sindaco e agli assessori. Essa conterrebbe una mera richiesta di chiarimenti sulla pubblicazione all’albo pretorio del verbale di alcune sedute della giunta, in cui questa aveva disposto il rinvio dell’esame di alcune questioni.

Tale richiesta di chiarimenti –da parte dell’assessore al competente funzionario comunale– non potrebbe avere alcun valore conflittuale con il Sindaco.

Inoltre dopo la contestata nota del 27.06.2022 il ricorrente avrebbe partecipato alle sedute di Giunta, presiedute dal Sindaco, del 28.06.2022, del 01.07.2022, del 11.07.2022, del 14.07.2022, del 19.07.2022, del 22.07.2022, del 28.07.2022, del 02.08.2022, del 03.08.2022, del 05.08.2022, del 19.08.2022 e, infine, del 24.08.2022, conclusesi tutte con deliberazioni assunte all’unanimità;

4) Violazione degli artt. 2 e 97 della Costituzione. Violazione degli artt. 46 e 78 del d.lgs. n. 267 del 2000. Violazione degli artt. 19, 20, 22, 23 dello Statuto

comunale. Eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione degli artt. 1 – 3 della legge n. 241 del 1990.

Quanto alla “...corposa corrispondenza...” con cui il ricorrente avrebbe voluto creare difficoltà e ostacoli all’attività amministrativa, si cita solo la menzionata nota prot. n. -OMISSIS- del 27.06.2022.

In ogni caso la corrispondenza sarebbe stata indirizzata a ripristinare la legalità e la trasparenza, nel legittimo e doveroso esercizio del mandato assessorile ai sensi dell’art. 78 del TUEL.

Dalla relazione del 21.9.2022 inviata dal ricorrente ai consiglieri comunali e al Sindaco, corredata di allegati, si evincerebbe che la corrispondenza aveva ad oggetto specifiche criticità e opacità dell’attività amministrativa, riguardanti: il riconoscimento di compensi professionali in misura superiore a quella dovuta (circa il triplo);

la liquidazione di rimborsi per spese non sostenute (somme poi restituite);

la predisposizione di un regolamento per l’affidamento degli incarichi legali in contrasto con il principio di rotazione dei funzionari, in base alle delibere ANAC;

l’affidamento di incarichi a titolo oneroso nonostante la possibilità di affidarli a titolo gratuito;

l’esercizio del potere di autotutela oltre il termine di legge (18 mesi) e per ragioni manifestamente infondate;

la liquidazione di fatture ai legali esterni con gravi ritardi e senza trasparenza;

l’iscrizione della corrispondenza sul protocollo comunale con ritardo e senza rispetto dell’ordine cronologico;

l’autorizzazione di incarichi al personale in violazione della legge e del regolamento comunale senza la pubblicazione prevista dall’art. 18 del d.lgs. n. 33 del 2013.

In relazione a tali situazioni l’istante, non si sarebbe limitato alla mera denuncia, ma avrebbe fornito anche indicazioni e proposte a fine di

correggere le criticità riscontrate nello svolgimento dell'attività amministrativa, nel rispetto delle competenze dei funzionari e delle prerogative del sindaco e nel legittimo esercizio del *munus ex art. 78 d.lgs. n. 267 del 2000*.

Tali iniziative non sarebbero mai state contestate dal sindaco, che era stato informato delle stesse; pertanto la revoca sarebbe immotivata.

All'udienza del 13 aprile 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1. In via preliminare, occorre dichiarare la improcedibilità del ricorso introduttivo con la quale l'interessato agisce per ottenere l'esecuzione della sentenza n. -OMISSIS-/2022 di questo Tribunale, in quanto con successivo decreto n. -OMISSIS- del 2.9.2022 il sindaco ha revocato al ricorrente tutte le deleghe da assessore con la seguente motivazione.

In proposito non vi sono dubbi che la nuova determinazione assunta dal sindaco integri, sul piano degli effetti giuridici, una fattispecie provvedimento nuova e pienamente rilevante.

Dal punto di vista sistematico tale atto essendo successivo rispetto alla decisione sopra menzionata deve essere assimilato sul piano ontologico agli atti di rinnovazione del procedimento, che possono essere discrezionalmente posti in essere dalle amministrazioni interessate.

Pertanto, secondo le regole generali, l'emanazione di tale ulteriore provvedimento con cui l'Amministrazione ha confermato la sostanza della determinazione assunta in precedenza attraverso un rinnovato *iter* istruttorio e logico determina il sopravvenire del difetto di interesse del ricorrente sul ricorso principale, in quanto la pretesa fatta valere viene a spostarsi sul nuovo decreto di revoca delle deleghe assessorili n. -OMISSIS- del 2.9.2022, impugnato con atto per motivi aggiunti, depositato il 9 novembre 2022

2. Può passarsi, quindi, immediatamente all'esame dei motivi aggiunti, i quali possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro stretta ed evidente connessione.

3. A tal riguardo occorre richiamare i più recenti orientamenti, che considerano l'atto di revoca (così come di nomina) di un assessore comunale - pur nel rinnovato quadro delle autonomie territoriali tracciato dal decreto legislativo n. 267 del 2000 e dalla l. Cost. n. 3 del 2001- alla stregua di atto di “alta amministrazione” anziché “politico”, considerato che lo stesso non “costituisc[e] espressione della libertà (politica) commessa dalla Costituzione ai supremi organi decisionali dello Stato per la soddisfazione di esigenze unitarie ed indivisibili a questo inerenti” (cfr. Cons. Stato, V, 23 giugno 2014, n-OMISSIS-44), né risulta comunque connotato da libertà nei fini (cfr. Cons. Stato, V, 27 luglio 2011, n. 4502; Idem, n. 209 del 2007, ove si pone in risalto come tale atto “non [sia] libero nella scelta dei fini, essendo sostanzialmente rivolto al miglioramento della compagine di ausilio del sindaco nell'amministrazione del comune”), risultando piuttosto ben “sottoposto alle prescrizioni di legge ed eventualmente degli statuti e dei regolamenti” (cfr. Cons. Stato, sez. I, 20 maggio 2021, n. 936; idem, sez. V, 10 luglio 2012, n. 4057).

3.1. Si tratta anzi, a ben vedere, di un atto tipicamente espressivo della categoria degli atti di alta amministrazione, riconducibili proprio “in prevalenza [agli] atti di nomina di organi di vertice di amministrazioni ed enti pubblici”, rispetto a cui ben “sono configurabili posizioni giuridiche soggettive per la tutela delle quali è ammesso il diritto di azione” (cfr. Cons. Stato, V, 2 agosto 2017, n. 3871).

3.2. L'atto di revoca e di nomina non sono, quindi, espressione della libertà (politica) attribuita ai supremi organi decisionali dello Stato per la soddisfazione di esigenze a questo inerenti, né essi possono ritenersi liberi nei fini e sottratti alle prescrizioni di legge ed eventualmente degli statuti e dei regolamenti, con la conseguenza che è ben dato ravvisare l'emersione, in relazione agli stessi, di situazioni giuridiche soggettive tutelabili davanti al giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28/02/2023, n.2071).

4. Una volta qualificato l'atto di revoca come atto amministrativo (seppur di alta amministrazione), lo stesso non può che soggiacere agli oneri motivazionali propri del provvedimento amministrativo, che vanno senz'altro assolti -pur con le peculiarità specifiche degli atti di tale natura- nell'atto in sé.

4.1. Ciò posto, ai fini del vaglio delle censure formulate dal ricorrente, occorre muovere dai principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa in ordine al sindacato sugli atti di alta amministrazione.

Riconosciuta, infatti, la natura amministrativa dell'atto di revoca, lo stesso risulta sì soggetto allo statuto del provvedimento amministrativo e al correlato sindacato giurisdizionale, ma con la limitazione che gli deriva dall'essere appunto un atto di "alta amministrazione": come affermato al riguardo: *"Gli atti di alta amministrazione sono una species del più ampio genus degli atti amministrativi e soggiacciono pertanto al relativo regime giuridico, ivi compreso il sindacato giurisdizionale, sia pure con talune peculiarità connesse alla natura spiccatamente discrezionale degli stessi.*

Infatti, il controllo del giudice non è della stessa ampiezza di quello esercitato in relazione ad un qualsiasi atto amministrativo, ma si appalesa meno intenso e circoscritto alla rilevazione di manifeste illogicità formali e procedurali.

La stessa motivazione assume connotati di semplicità e il sindacato del giudice risulta complessivamente meno intenso ed incisivo" (Cons. Stato, sentenza n. 4502 del 2011; *idem*, n. 936 del 2021).

4.2. In tale prospettiva, il controllo giurisdizionale è ammissibile, ma *"entro i ristretti limiti entro cui atti a forte tasso di discrezionalità si prestino ad essere sindacati nell'ambito della generale giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo prevista dall'art. 7, comma 1, cod. proc. amm."* (cfr. Cons. Stato, n. 3871 del 2017, cit.).

In tale contesto, nel tracciare il portato di siffatto sindacato giurisdizionale spettante al giudice amministrativo, è stato affermato chiaramente che *"per quanto ampia possa presentarsi negli atti in esame la discrezionalità*

amministrativa, quest'ultima rimane sempre vincolata dal necessario perseguimento delle finalità pubbliche e dal fondamento sostanziale del potere amministrativo consistente nell'impossibilità di utilizzare lo stesso per fini diversi da quelli che ne giustificano l'attribuzione" (cfr. Cons. Stato, n. 3871 del 2017, cit.); per questo, è ben sindacabile, rispetto a tali tipologie di atti, il vizio di eccesso di potere "nelle particolari figure sintomatiche dell'inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o mancanza di motivazione", ma il sindacato giurisdizionale rimane precluso rispetto alle (ben diverse) ipotesi di *"diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero [di sostituzione de] la volontà dell'organo giudicante [...] a quella dell'Amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto a una giurisdizione di legittimità (dunque, all'esercizio di poteri cognitivi e non anche esecutivi) o esclusiva o che comunque ad essa non avrebbero potuto dare ingresso"* (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2023, n. -OMISSIS- in ordine agli obblighi motivazionali).

5. Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie, il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti sfugge alle censure dedotte dal ricorrente.

Il decreto n. -OMISSIS- del 2.9.2022, infatti, risulta motivato con riguardo al venir meno della fiducia per problemi politici e difficoltà nella collaborazione, indicando le ragioni concrete poste alla base della sfiducia così espressa.

Il predetto decreto, in particolare, da atto *"che successivamente alla vicenda sopra descritta (la precedente revoca delle deleghe annullata da questo tribunale, n.d.r.), vi è stata una corposa corrispondenza proveniente dall'assessore revocato, da cui emerge chiaramente la volontà di quest'ultimo di creare difficoltà e ostacoli all'attività amministrativa in contrasto con le decisioni del Sindaco, così creando un insanabile rapporto conflittuale con lo*

stesso Sindaco”. Il decreto prosegue rilevando *“che da ultimo l'assessore revocato, tra le altre, con nota prot.n. -OMISSIS- del 27/06/2022, ha contestato la pubblicazione di alcune delibere di Giunta, così alterando e facendo venir meno il rapporto fiduciario fra sindaco ed assessore, rapporto fiduciario che deve sempre permanere tra il capo dell'amministrazione e il singolo assessore per la serena prosecuzione congiunta dell'attività amministrativa, con ripercussioni sui rapporti politici all'interno della maggioranza”*. Il medesimo decreto conclude con l'affermazione che il *“venir meno della "fiducia" sulla idoneità del nominato a rappresentare coerentemente gli indirizzi del Sindaco delegante ed a perseguire gli obiettivi programmatici non è, in ogni caso, da intendersi riferito a qualsivoglia genere di valutazione afferente a qualità personali o professionali dell'Assessore revocato, né è da intendersi sanzionatorio ma piuttosto, meramente finalizzato a salvaguardare la serena prosecuzione del mandato amministrativo, nell'interesse della collettività rappresentata e a tutela di trasparenza, imparzialità e buon andamento, principi cardine dell'attività della Pubblica Amministrazione”*.

6. La motivazione indicata è sufficiente ad esplicitare le ragioni del venire meno del rapporto fiduciario tra sindaco e assessore, e rientra nei profili di ampia discrezionalità dell'apprezzamento a base del provvedimento di alta amministrazione, e in specie di revoca dell'assessore.

Le circostanze di fatto indicate sono confermate dalle stesse deduzioni di parte ricorrente, il quale rileva di aver tentato di evidenziare specifiche criticità e opacità dell'attività amministrativa, riscontrate nello svolgimento dell'attività amministrativa, nel rispetto delle competenze dei funzionari, delle prerogative del sindaco e nel legittimo esercizio del proprio *munus ex art. 78 d.lgs. n. 267 del 2000*.

7. Sulla base di tali premesse, in linea con la consolidata giurisprudenza sopra richiamata, deve ritenersi che la revoca degli assessori comunali rientri nella piena scelta discrezionale del sindaco, caratterizzandosi per il rapporto di

fiducia fra il sindaco medesimo e le persone degli assessori, destinati a collaborare con lui nell'amministrazione dell'ente locale anche come delegati, assegnati ai vari assessorati.

Pur non avendo natura politica, in quanto sottoposto alle prescrizioni di legge ed eventualmente degli statuti e dei regolamenti, la valutazione degli interessi coinvolti nella revoca di un assessore è rimessa in via esclusiva al sindaco.

7.1. Il giudice amministrativo, sfornito del sindacato di merito, non può che prendere in considerazione, nel sindacato di legittimità, i profili formali, quali la violazione di specifiche disposizioni normative, evidenti abnormità del provvedimento sindacale o il suo carattere discriminatorio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 4057 del 2012; idem, sez. V, n. 2015 del 2017).

Da tale presupposto deriva la conseguenza che la revoca degli assessori non può essere assoggettata alle regole sostanziali e procedimentali che caratterizzano la generalità degli atti amministrativi.

Come il Consiglio di Stato ha già avuto modo di sottolineare, *“il provvedimento di revoca dell'incarico di un singolo assessore [previsto] dall'art. 46, comma 4, del testo unico di cui al d.lgs. n. 267 del 2000 può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al Sindaco, e segnatamente anche su ragioni afferenti ai rapporti politici all'interno della maggioranza consiliare e sulle sue ripercussioni sul rapporto fiduciario che deve sempre permanere tra il capo dell'amministrazione e il singolo assessore”*... *“la motivazione dell'atto di revoca può anche rimandare esclusivamente a valutazioni di opportunità politica e il sindaco ha solo l'onere formale di comunicare al Consiglio comunale la decisione di revocare un assessore, visto che è soltanto quest'ultimo organo che potrebbe opporsi, con una mozione di sfiducia, all'atto di revoca”* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, n. 2859 del 2019; n-OMISSIS-61 del 2019).

Spetta in particolare al sindaco l'incombenza di valutare la sussistenza di esigenze di carattere generale, che investano anche i rapporti tra le forze

politiche, quelle relative all'efficienza dell'azione amministrativa e, non ultime, quelle che investono l'indebolimento del rapporto fiduciario tra il vertice dell'amministrazione e uno degli assessori.

8. Tuttavia, in fase di scrutinio giudiziale dell'atto di esercizio della discrezionalità del sindaco, il giudice amministrativo non può spingersi oltre un controllo estrinseco e formale, né può tanto meno sindacare le ragioni di opportunità politico-amministrativa. Non si tratta, infatti, di un tipico provvedimento sanzionatorio bensì della revoca di un incarico fiduciario (cfr. in argomento Cons. Stato, sez. V, n. 803 del 2012).

In sintesi, se da un lato l'atto di revoca dell'incarico assessorile è un atto di alta amministrazione -come tale soggetto all'obbligo di motivazione e al sindacato del giudice amministrativo- dall'altro lato questo sindacato giudiziale è sostanzialmente debole, vale a dire è circoscritto ad un controllo soltanto estrinseco e formale dell'impianto motivazionale della revoca.

Ai fini della risoluzione della controversia occorre, quindi, stabilire qual è il concreto confine entro il quale il giudice amministrativo può muoversi in fase di scrutinio della motivazione dell'atto di revoca.

Confine non sempre di facile identificazione, avuto riguardo all'estrema eterogeneità e complessità delle ipotesi di revoca di volta in volta decise.

9. Nel caso in esame, ritiene il collegio, che se è vero che una congrua motivazione dell'atto di revoca ben può consistere nella lesione del rapporto fiduciario esistente tra il sindaco e l'assessore, è nondimeno vero che tale motivazione è stata giudicata sufficiente e quindi non oltremodo sindacabile, nelle ipotesi in cui il sindaco -come accaduto nell'avversato decreto n. - OMISSIS- del 2022- ha sommariamente menzionato i fatti che hanno innescato la suddetta lesione.

9.1. Ora, a prescindere dall'attività svolta dall'assessore, delle (lodevoli) finalità dallo stesso perseguite circa la rimozione delle denunciate opacità e inefficienze rilevate nella gestione amministrativa (le quali potranno, del caso, essere valutate dai competenti organi di controllo), la revoca della nomina

della ricorrente è stata motivata in ordine alle ragioni di natura politica che hanno fatto venir meno il rapporto di piena fiducia tra assessore e sindaco. Tale profilo, attesa la natura ampiamente discrezionale che lo connota (prossima a quella dell'atto propriamente politico), è sottratto alle valutazioni di questo giudice, che –come anticipato- non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell'organo alle quali competono in virtù del mandato normativo.

9.2. Nella vicenda in esame è chiaro che il provvedimento di revoca dell'incarico di assessore (disciplinato dall'art. 46, comma 4, del testo unico di cui al d.lgs. n. 267 del 2000) può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al sindaco, e segnatamente anche su ragioni afferenti ai rapporti politici all'interno della maggioranza consiliare e sulle sue ripercussioni sul rapporto fiduciario che deve sempre permanere tra il capo dell'amministrazione e il singolo assessore (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Prima, Parere n. 936 del 2021).

Pertanto deve essere condiviso e richiamato quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la compromissione del rapporto fiduciario sindaco-assessore può giustificare la revoca dell'incarico assessorile, purché sia accompagnata da un'indicazione -anche sintetica- dei fatti o delle “ragioni afferenti ai rapporti politici all'interno della maggioranza consiliare” che hanno leso il vincolo di fiducia.

Ciò al fine di soddisfare quel requisito di minimo motivazionale richiesto anche per gli atti di alta amministrazione, nonché al fine di impedire che la lesione del vincolo fiduciario si trasformi in una vuota formula di stile suscettibile di utilizzi elusivi e discriminatori.

10. In conclusione per le ragioni esposte i motivi aggiunti devono essere respinti.

Le spese del giudizio, attesa la peculiarità della vicenda in esame, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dispone quanto segue:

- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse;
- respinge i motivi aggiunti depositati il 9.11.2022;

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Maria Luisa Rotondano, Consigliere

L'ESTENSORE
Vincenzo Blanda

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.